



**Politecnico
di Torino**

POLITECNICO DI TORINO

C.so Duca degli Abruzzi n° 24 - 10129 TORINO (Italia)

Tel.: +39/0110906374 – Fax: +39/0110905755

PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it

**Dipartimenti di eccellenza 2023-2027 - Contratto per l'affidamento - ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) 3 del D.lgs. 36/2023, dell'Upgrade XPS Versa Probe 5000 - X-Ray Photoelectron Spectroscopy CUI F00518460019202400038 - CUP E17G22001490006
CIG B0B1B73EB2**

TRA

L'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino (di seguito nominata per brevità anche "Amministrazione"), con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Vincenzo Tedesco, nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla firma ai sensi dell'art. 61 comma 2 del Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, cui si rinvia, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il Sig. Bonifacio Bianco, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità e in veste di Amministratore delegato e legale rappresentante della società Assing S.p.A. con sede legale in Monterotondo (RM) via Edoardo Amaldi n. 14 – CAP 00015, Partita IVA 01603091008, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. RM-539133 (di seguito denominato anche "Affidatario") e congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO CHE

- il Distretto del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino (nel seguito DISAT) nel 2008 ha acquistato uno strumento per spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS Versa Probe), prodotto dall'azienda Physical Electronics



- GmbH, da utilizzare per caratterizzazioni di campioni, nell'ambito della ricerca su nanotecnologie, metallurgia e biomedica;
- lo strumento necessita di aggiornamento mediante sostituzione di componenti di più moderna concezione in grado di garantire il miglioramento delle sue prestazioni;
 - l'upgrade dello strumento XPS è finalizzato, in particolare, a dare attuazione al progetto "Dipartimenti di eccellenza 2023-2027" nell'ambito del quale è previsto il ricondizionamento di uno spettrometro XPS per poter accedere alla regione dello spettro "banda di valenza" e risolvere picchi fotoelettronici e Auger, molto utile per potenziare le attività dei gruppi di ricerca del DISAT;
 - sussistendone i presupposti, e in assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP, dalla centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri Soggetti Aggregatori relative alla fornitura oggetto di affidamento, il Politecnico di Torino (nel seguito "Amministrazione") - in attuazione del Decreto del Direttore Generale n. 659/2024 del 29.02.2024 – ha dato avvio ad una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) 3 del D.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice"), per l'affidamento della fornitura dell'Upgrade XPS Versa Probe 5000 - X-Ray Photoelectron Spectroscopy;
 - per l'acquisto dell'Upgrade XPS Versa Probe 5000 - X-Ray Photoelectron Spectroscopy è stata prevista una spesa complessiva massima pari a € 320.000,00 (oltre I.V.A. e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), che trova copertura finanziaria sul progetto 54_RID23MAD03 - Dipartimento di Eccellenza 2023-2027 - quota Cofin Ateneo Attrezzature;
 - con nota Prot. n. 19306/11.5 del 06.03.2024, la Società Assing S.p.A., agente esclusivo per i prodotti fabbricati da Physical Electronics USA, Inc. di Chanhassen, Minnesota, Stati Uniti d'America e per i prodotti fabbricati dalla società madre ULVAC-PHI di Chigasaki, Giappone, in Italia, è stata invitata a formulare offerta per la fornitura di tutti i componenti costituenti l'upgrade in titolo, nel rispetto delle caratteristiche riportate nell'Allegato Tecnico all'invito (All. 2);
 - il Responsabile unico del progetto, Prof.ssa Debora Fino, valutando l'offerta congrua e coerente con le esigenze del Dipartimento, ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti della Società Assing S.p.A., che ha offerto il ribasso del 0,625 % sull'importo posto a base di gara, pari a € 320.000,00, corrispondente ad un importo di



- aggiudicazione pari a € 318.000,00 (al netto dell'IVA e dei costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso), inferiore alla spesa complessiva massima prevista;
- con Decreto del Direttore Generale n. 1251/2024 del 17.04.2024 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura, risultando comprovati in capo alla Società Affidataria i requisiti dichiarati in fase di partecipazione;
 - a copertura degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto, la Società Assing S.p.A. ha presentato, a mezzo di polizza fideiussoria n° 2409765, rilasciata dalla Coface S.A., la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, per un importo di € 12.720,00, nonché la polizza assicurativa n° 403495026, acquisita agli atti del fascicolo;
 - in vista della stipula del presente contratto sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Codice e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento della fornitura in titolo;
 - la documentazione acquisita ai fini della stipula del presente contratto è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - in data 27.03.2024 è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) - tramite il Sistema Informatizzato Certificazione antimafia (Si.Ce.Ant.) - la richiesta di "Nulla Osta Antimafia" e, decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta previsto all'art. 92 comma 2 del D.lgs. 159/2011 per l'acquisizione dell'informazione antimafia, si procederà ai sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo D.lgs. 159/2011;
 - l'Affidatario ha dichiarato che ha potuto acquisire tutti gli elementi utili ai fini della idonea valutazione economica e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le Parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si intende per:



“Contratto di appalto”: il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la Società Assing S.p.A.;

“Affidatario”, “Contraente”: la Società Assing S.p.A., cui è affidato il presente contratto;

“Amministrazione Committente” (di seguito anche denominata “Amministrazione”): il Politecnico di Torino, che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto di appalto;

“Specifiche tecniche”: l'insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l'Impresa Affidataria deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dalla Stazione Appaltante;

“Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Operatore Economico Affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla presente procedura;

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Sono invece allegati al presente Atto l'Offerta Economica dell'Affidatario (**All. A**), l'Allegato tecnico predisposto dal Dipartimento (**All. B**) e il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza – DUVRI (**All. C**)

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'assunzione della fornitura di cui al presente contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

- dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
- dalla Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato “Codice dei contratti pubblici”;



- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

L'Affidatario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali e in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza ad assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. L'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Oggetto della fornitura e importo contrattuale

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura dell'Upgrade XPS Versa Probe 5000 - X-Ray Photoelectron Spectroscopy, che deve includere tutti i componenti e le caratteristiche tecniche minime riportate nell'Allegato tecnico **(Al. B al presente atto)**.

Nell'oggetto dell'affidamento sono compresi il collaudo presso il fornitore, la spedizione, la gestione, l'imballaggio, il trasporto, la consegna e l'installazione dei componenti del sistema, nonché il training e la garanzia di legge per il periodo minimo di 12 mesi. Le tasse doganali sono a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento non appena i componenti da sostituire risultino disponibili e, in ogni caso, nel rispetto delle tempistiche previste nel presente atto.

La Fornitura è remunerata dal prezzo a corpo di € 318.000,00, pagato dal Dipartimento DISAT al Contraente, che include tutto quanto previsto nell'oggetto dell'affidamento e offerto dal Contraente.

Articolo 5

Servizi compresi nella fornitura: Garanzia e Assistenza

A copertura di ogni vizio funzionale sullo strumento e sulle parti di ricambio eventualmente sostituite, è richiesta la garanzia di legge su tutte le componenti hardware e software, esclusi materiali di consumo, per la durata di almeno 12 mesi, decorrenti dalla data della verifica di conformità.



La garanzia comprende tutto quanto necessario a ripristinare la completa funzionalità dello strumento (quindi anche parti di ricambio), nonché le spese di trasferta e i costi della manodopera dei tecnici presso il luogo in cui è installato lo strumento.

Eventuali difetti o mal funzionamenti saranno evidenziati dal committente a mezzo scritto via e-mail tempestivamente.

Durante il periodo di validità della garanzia, l'Affidatario ha l'obbligo di fornire l'assistenza tecnica provvedendo, a proprie spese e senza costi aggiuntivi per il Politecnico di Torino, a tutte le operazioni di riparazione del sistema, compresa la sostituzione delle parti difettose o danneggiate in conseguenza a funzionamento difettoso di altre parti.

Il servizio di assistenza dovrà essere erogato con le seguenti modalità:

- Supporto telefonico e da remoto: l'Affidatario si impegna a mettere a disposizione un numero telefonico, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (G.M.T. +1) che potrà essere contattato dal Referente tecnico del committente o suo sostituto per richiedere supporto per eventuali problematiche, che dovessero insorgere durante l'utilizzo del sistema. Il servizio dovrà essere erogato da personale tecnico competente e formato, in grado di comprendere le problematiche oggetto della chiamata e dare risoluzione, ove possibile, entro massimo 1 (uno) giorno lavorativo dalla chiamata stessa, anche lavorando da remoto.
- Assistenza on-site: nel caso in cui il supporto telefonico di cui sopra non fosse risolutivo, l'Affidatario dovrà inviare presso la sede del Politecnico uno o più tecnici specializzati entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla prima richiesta di assistenza da parte del Committente. L'intervento dovrà essere concluso positivamente entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del primo intervento, salvo ulteriore prolungamento del termine per interventi complessi, che dovrà essere motivatamente giustificato dall'Affidatario, come per esempio eventuale difficoltà nell'approvvigionamento dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione della componente non funzionante. Qualora l'Affidatario non fosse in grado di riparare la componente nei suddetti termini, provvederà, a sua cura e spese e nel rispetto dei termini di cui sopra, alla sostituzione ex novo della componente oggetto dell'intervento.

Articolo 6

Training



Il training comprende la formazione, per la durata di almeno 1 (un) giorno, di almeno n. 5 (cinque) operatori selezionati dal Politecnico di Torino. Il training deve avere ad oggetto le modalità di utilizzo del nuovo detector e relative procedure e software.

Articolo 7

Luogo e tempi di consegna

La fornitura deve essere installata presso la sede centrale del Politecnico di Torino, ovvero c/o il Laboratorio di XPS del Dipartimento di Scienza e Tecnologia Applicata (DISAT) - CODICE LOCALE: XS01-A019, Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10029 Torino (TO).

L'installazione dei nuovi componenti da sostituire deve essere eseguita entro 30 gg. dalla data di consegna.

Tutte le prestazioni, a partire dalla consegna, verranno dunque svolte nei locali individuati dal Politecnico di Torino, salvo diversa disposizione espressa.

La consegna è prevista entro 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto o dall'avvio anticipato della fornitura, come risultante dal relativo verbale, previo accordo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Articolo 8

Vendita con consegna all'arrivo

La presente clausola di Vendita con consegna all'arrivo è diretta a disciplinare in via pattizia - secondo quanto previsto dagli artt. 1378 e 1510, comma, 2 del Codice civile - il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della fornitura e la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna al momento della consegna e installazione nel luogo indicato al paragrafo 7.

Sono a carico dell'operatore economico affidatario i rischi di perdite, di smarrimenti, di furti e di danni durante il trasporto dei beni oggetto della fornitura, oltre che il costo del trasporto stesso, esclusi eventuali oneri doganali che sono carico del committente; i predetti rischi vengono trasferiti in capo all'Amministrazione solo nel momento della consegna ed installazione dei beni nel luogo indicato.

Articolo 9

Oneri ed obblighi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario è tenuto ad assumere tutti gli obblighi previsti dalla disciplina di gara, cui si rinvia. In particolare, l'Affidatario è tenuto:



- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al successivo par. 22;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui al successivo par. 25;
- ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino" disponibile al seguente link:
<https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti>

La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 10

Subappalto

Non avendo l'Affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 119, del Codice, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 11

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l'Affidatario ha costituito in favore del Politecnico di Torino la cauzione definitiva - ai sensi dell'art. 117 del Codice – citata in premessa.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

Nel caso di risoluzione del presente Atto per causa imputabile all'Affidatario, il Politecnico di Torino provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Politecnico di Torino.

Articolo 12

Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario



L'impresa Affidataria assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'impresa aggiudicataria, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto.

Sono, di conseguenza, a carico dell'Affidatario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.

A tal fine, prima della stipula del contratto, la Società affidataria ha consegnato al Politecnico copia della polizza di assicurazione citata in premessa che copre la responsabilità civile dell'impresa verso i terzi per tutte le attività relative al presente contratto con i seguenti massimali di garanzia:

- Euro 1.500.000,00 per sinistro

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il presente Contratto si risolve di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 13

Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Il presente contratto è risolto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice, cui si rinvia.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento avvia, in contraddittorio con l'Affidatario, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice, cui si rinvia.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Esecuzione gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine - e redatto il processo verbale in contraddittorio - qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.



La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Articolo 14

Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell'Affidatario;
- j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale
- k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- l) qualora l'Affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle



- medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
 - n) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
 - p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;
 - q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell'Affidatario, oltre che nei casi espressamente previsti dal precedente art. 13.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 11 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 124 del Codice.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 124, comma.1, del Codice.



L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Articolo 15

Recesso dal contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR Piemonte

Il Politecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del DL n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Articolo 16

Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

Articolo 17

Disdetta del Contratto da parte dell'Impresa

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dell'affidamento ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.



Articolo 18

Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

Articolo 19

Recesso del Politecnico di Torino

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 del Codice cui si rinvia.

Articolo 20

Certificato di verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del Codice il RUP, congiuntamente al DEC, effettua la verifica di conformità entro 15 giorni lavorativi dalla messa in funzione del Sistema, al fine di accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'Affidatario, salva diversa previsione contrattuale; l'Affidatario, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi ai predetti obblighi, il Direttore dell'esecuzione (o il soggetto incaricato al controllo) dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'Affidatario, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.



Il RUP indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Affidatario, con assegnazione di un termine per adempiere.

Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene le indicazioni di cui all'art. 37 dell'Allegato II.14 al Codice.

Il RUP trasmette il certificato di conformità all'Affidatario, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore - e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato - il RUP rilascia il certificato di pagamento; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.

Articolo 21

Fatturazione e pagamenti

Nei prezzi espressi dal Contraente e nei corrispettivi corrisposti allo stesso s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

Il certificato di pagamento è emesso dal RUP a seguito dell'adozione del certificato di conformità definitivo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei



**Politecnico
di Torino**

confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito all'Amministrazione centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **8CRF90**.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente articolo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 11, comma 6, del Codice.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 22

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e ss.mm.ii. In particolare, è tenuta a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 23

Inadempienze e penalità



Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Progetto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ove si verificano inadempimenti dell'Impresa Affidataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Affidatario, la Stazione appaltante potrà applicare una penale:

- per ritardata consegna della fornitura: penale in ragione dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- per ritardato completamento dell'attività di installazione e messa in funzione: penale in ragione dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- nel caso in cui il sistema, ovvero parti di esso, non fosse rispondente alle specifiche minime offerte o non superi le prove funzionali, sarà applicata una penale per il ritardo nel completamento delle eventuali modifiche/correzioni necessarie a rendere lo strumento rispondente alle specifiche richieste, in ragione dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per mancato rispetto dei termini eventualmente assegnati dal DEC nel corso dell'esecuzione del contratto e per gli ulteriori termini previsti dal Capitolato Tecnico.

Per l'applicazione delle penali si procederà, a mezzo PEC o altro strumento analogo, alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Progetto. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.



Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

Il pagamento delle penali non pregiudica il diritto del Politecnico di ottenere la prestazione. È salvo in tutti i casi il diritto del Politecnico di chiedere il risarcimento del maggior danno, nonché la risoluzione del contratto, impregiudicati gli altri rimedi contrattualmente previsti.

Articolo 24

Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.

Articolo 25

Obblighi di riservatezza

Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori.

Articolo 26

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili



**Politecnico
di Torino**

in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pecommapolito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

- per l'Affidatario, il Titolare del trattamento dei dati è ASSING S.p.A. con sede in Via Edoardo Amaldi n. 14 – Monterotondo (RM). I dati di contatto del Titolare sono PEC: assingspa@pec.assing.it, per informazioni: tel. [REDACTED]

Articolo 27

Foro competente

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 28

Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una



delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 29

Spese e oneri fiscali

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice, con la tabella di cui all'Allegato I.4, cui si rinvia, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'Affidatario assolve al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

L'imposta di bollo per il presente contratto è fissata in € 104,00 ed è versata con le modalità telematiche definite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 22/E del 28 luglio 2023, cui si rinvia.

Articolo 30

Norma generale

Il Contraente esegue le prestazioni con la migliore diligenza ed è responsabile della conformità delle stesse alle regole dell'arte e alle prescrizioni e direttive dell'Amministrazione Committente integrative delle disposizioni di legge e di Contratto. Egli risponde inoltre di eventuali beni avuti in consegna o in custodia e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività del Contraente non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'Amministrazione Committente, né ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di quest'ultimo, eccedenti quelli strettamente connessi al tipo d'attività da prestare.

Il Contraente è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti le Clausole Contrattuali, nonché le norme di legge e di regolamento, anche sopravvenute nel corso dell'esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne al Politecnico e all'azienda del Contraente medesimo.

Articolo 31

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al Capitolato, alle norme del Codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 32

Documenti allegati

Sono materialmente allegati al presente Atto

- **Allegato A:** Offerta Economica dell'Affidatario;



**Politecnico
di Torino**

- **Allegato B:** Allegato Tecnico;
- **Allegato C:** Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza – DUVRI.

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Tedesco

Firmato digitalmente da: Vincenzo Tedesco
Motivo: Direttore Generale
Luogo: Torino
Data: 23/05/2024 16:46:55

Per l'Affidatario

L'Amministratore Delegato

Sig. Bonifacio Bianco

Firmato digitalmente da:
BONIFACIO BIANCO
Data: 23/05/2024 10:25:41

Allegati

...OMISSIS...